

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA




LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 22 - 21 Luglio 1947

Pubblicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare



Governo Militare Alleato

VENEZIA GIULIA

Ordine Generale N. 110 (83 A)

AVOCAZIONE DEI PROFITTI ECCEZIONALI DI SPECULAZIONE

PREMESSO che si è considerato opportuno apportare delle modificazioni, all'Ordine Generale No. 83 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata « Territorio »);

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO :

ARTICOLO I

La Sezione I della Parte II (articoli 16 e 17) dell'Ordine Generale No. 83 è abrogata e sostituita dalla seguente:

«PARTE II

SEZIONE I

PROFITTI SOGGETTI AD AVOCAZIONE

ARTICOLO 16

1. — Sono avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal 1.º Gennaio 1939 in dipendenza:

a) dell'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio od il blocco di certe merci e derrate, od il blocco dei prezzi;

b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi, giacenti presso importatori, assegnatari, grossisti e distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo;

c) della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà statale sotto il controllo dello Stato (provenienti anche da requisizione o da raccolta) ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture o per gli scopi cui erano destinati; nonché dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali ceduti dal Commissario alla produzione bellica;

d) della libera vendita delle merci soggette a regime vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione.

2. — Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività

diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi suddetti.

3. — Per la determinazione dei profitti eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l'incremento di questo possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad idonea capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati.

4. — Fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, i profitti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avvezazione con detrazione del 20% dal loro ammontare.

5. — Per l'accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valevoli in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra.

ARTICOLO 17

Dall'importo dei profitti eccezionali di contingenza, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa nell'accertamento ai fini della imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando detto accertamento sia divenuto definitivo.

ARTICOLO 17a

Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal 1.º Gennaio 1945, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio determinate dal dislivello tra i prezzi del mercato interno e quello dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero, per le operazioni aventi per oggetto merci provenienti dall'estero».

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, addì 9 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Generale N. 112 (100 A)

NORME TEMPORANEE RELATIVE AI CASI DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO

RITENUTO opportuno e necessario emanare disposizioni dirette a disciplinare la trattazione sollecita dei delitti di diffamazione a mezzo della stampa ed a favorire l'adozione più frequente del giudizio direttissimo nei procedimenti contro imputati detenuti di competenza del pretore, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio“).

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

PROCEDIMENTI PER DELITTI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Sezione 1. — Per i delitti di diffamazione commessi nel Territorio a mezzo della stampa si procede a giudizio direttissimo anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'Art. 502 del vigente codice di procedura penale.

Sezione 2. — La competenza per i procedimenti suddetti è in ogni caso del Tribunale e non si può fare luogo alla rimessione del procedimento al pretore ai sensi dell'Art. II, Sezione I, comma 2 e 3, dell'Ordine Generale No. 30 B di data 1.º giugno 1946.

Sezione 3. — Il termine per l'udienza previsto dall'Art. 502 del vigente codice di procedura penale è prolungato fino al quindicesimo giorno dalla data della presentazione della querela.

ARTICOLO II

GIUDIZIO DIRETTISSIMO NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PRETORE

Sezione 1. — Le norme sul giudizio direttissimo contenute negli Art. VII e VIII dell'Ordine Generale No. 100, di data 26 aprile 1947, si applicano nel Territorio anche relativamente ai procedimenti di competenza del pretore, in quanto possibile.

Sezione 2. — Resta invariata, in caso di sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo, la disposizione fondamentale dell'Art. 272, terzo comma, del vigente codice di procedura penale relativamente al termine di compimento dell'istruzione sommaria, che in ogni caso non deve eccedere i 30 giorni dall'arresto dell'imputato salvo che concorrano gravi ragioni di ritardo o ragioni che non possano essere disattese senza pregiudizio per l'imputato, e delle quali deve essere data immediata notizia all'Ufficiale Legale Capo del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 16 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 394 (225 A)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REQUISIZIONE DI VEICOLI

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emendare l'Ordine No. 225 di data 7 gennaio 1947 riguardante la Disciplina del pagamento delle Indennità di requisizione degli Autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO :

ARTICOLO I

AGGIUNTA ALL'ARTICOLO II DELL'ORDINE No. 225

All'Art. II dell'Ordine No. 225 viene aggiunto quale «Sezione 4» la seguente disposizione:

«SEZIONE 4.

Dovranno venir considerati di esser stati requisiti definitivamente in proprietà pure tutti i veicoli relativamente ai quali la Commissione ha conseguito prove sufficienti, che gli stessi durante l'uso fattone dalle Forze Alleate siano andati perduti in un'azione bellica, distrutti o sia sorta per qualsiasi altra causa l'impossibilità di restituirli ai loro proprietari».

ARTICOLO II

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato.

Trieste, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 403

RICONOSCIMENTO LEGALE DELL' ENTE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.)

CONSIDERATO che coll' Ordine No. 12, Articolo II, emesso dal Governo Militare Alleato il 6 settembre 1945 i beni e le attività dei vari „Dopolavoro“ già operanti entro la parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio“) furono affidati in custodia per la conservazione agl' Intendenti di Finanza ;

CONSIDERATO che successivamente, con Ordine Amministrativo No. 11 di data 20 marzo 1946 del Commissario della Zona di Trieste, No. 70 di data 16 ottobre 1946 del Commissario della Zona di Pola e No. 124 di data 13 gennaio 1947 del Commissario della Zona di Gorizia venivano temporaneamente nominati dei Commissari agli Enti Assistenza Lavoratori per le Zone di Trieste, Pola e Gorizia successori di fatto dei Dopolavoro provinciali ;

RITENUTA ora l'opportunità di conferire riconoscimento legale entro tutto il Territorio al nuovo Ente Assistenza Lavoratori, affinché esso possa perseguire ufficialmente ed in regime di autonomia i suoi scopi di miglioramento della vita postlavorativa e culturale dei lavoratori;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

RICONOSCIMENTO LEGALE

È col presente Ordine legalmente riconosciuto l'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), quale successore nel Territorio dei Dopolavoro già in esso operanti. Esso è un'istituzione apolitica che ha per scopo il miglioramento della vita postlavorativa e culturale dei lavoratori.

ARTICOLO II

CONSEGNA DEI BENI CUSTODITI DAGLI INTENDENTI DI FINANZA

I beni già appartenenti ai Dopolavoro operanti nel Territorio e dati in custodia per la conservazione agli Intendenti di Finanza ai sensi dell'Articolo II dell'Ordine No. 12 dovranno essere consegnati da detti Intendenti nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente Ordine al legale rappresentante dell'E.N.A.L.

ARTICOLO III

ORGANI PROVVISORI

L'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è provvisoriamente retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo che sarà nominato dal Presidente della Zona di Trieste su proposta del Consiglio di Zona e con l'approvazione del Governo Militare Alleato, purchè il Consiglio Direttivo Provvisorio sia presieduto dal Commissario già nominato con l'Ordine Amministrativo n. 11 della Zona di Trieste. I commissari per Gorizia e Pola, nominati dal Governo Militare Alleato rimarranno in carica in attesa di ulteriori istruzioni e nel frattempo riceveranno le direttive dal Consiglio Direttivo Provvisorio. Il Presidente del Consiglio Direttivo Provvisorio sarà il legale rappresentante dell'Ente Assistenza Lavoratori. (E.N.A.L.).

ARTICOLO IV

STATUTO

Il Consiglio Direttivo provvisorio nominato ai sensi dell'Articolo precedente, entro due mesi dalla data della sua nomina, predisporrà e trasmetterà per l'approvazione al Governo Militare Alleato, Divisione dell'Educazione lo Statuto dell'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)

LEGGE REGOLATRICE E VIGILANZA

Per quanto non incompatibile col presente Ordine ed altri Ordini emessi dal Governo Militare Alleato, l'E.N.A.L. continuerà ad essere regolato dal R. D. L. 1 maggio 1925 n. 582, e dalle disposizioni successivamente emanate in merito.

Ogni attività dell'Ente sarà controllata e vigilata dal Governo Militare Alleato, Divisione dell'Educazione.

ARTICOLO V

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

Trieste, 17 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 410 (392 A)**COMMISSIONE COMPETENTE A DECIDERE SUI RICORSI PER IL SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE**

Ritenuto opportuno e necessario di istituire una Commissione chiamata a decidere sui ricorsi per la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'Ordine No. 392 (103-c), di data 31 maggio 1947, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate in appresso denominata « Territorio », e di apportare un emendamento al detto Ordine;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita una Commissione competente a decidere sui ricorsi per il sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'Art. III dell'Ordine No. 392 (103 c), di data 31 maggio 1947. Tale Commissione sarà nominata con Ordine Amministrativo del Governo Militare Alleato e sarà composta dei seguenti membri:

- 1) Un rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Lavoro che la presiede;
- 2) un rappresentante dei lavoratori, da designarsi da parte delle organizzazioni dei lavoratori del Territorio;
- 3) l'Ispettore per il Territorio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

EMENDAMENTO ALL'ORDINE No. 392 (103 c)

All'Articolo IV dell'Ordine No. 392 (103 c), di data 31 maggio 1947, viene aggiunta la seguente lettera:

«g) coloro che al 31 maggio 1947 non avevano ancora chiesto l'iscrizione ai turni di collocamento dell'Ufficio del Lavoro, pur trovandosi alla suddetta data in istato di disoccupazione da oltre due mesi».

ARTICOLO III

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 411**AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE DUE DONAZIONI DI IMMOBILI A FAVORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. ROCCO IN VILLESSE**

POICHE' la Parrocchia di S. Rocco in Villesse ha inoltrato domanda di autorizzazione ad accettare due donazioni di immobili a favore della detta Chiesa, la prima fatta dalla Signora Maria GASPÉRINI fu Giuseppe, la seconda dalla Signora Maria Assunta MARCUZZI di Giuseppe; e

POICHE' la su accennata domanda è stata debitamente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Gorizia; e

POICHE' non sussiste alcun motivo per respingere la domanda;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

1. La Chiesa Parrocchiale di S. Rocco in Villesse è autorizzata ad accettare due donazioni di immobili: la prima quella fatta in favore della Chiesa stessa dalla signora Maria GASPÉRINI secondo quanto descritto nell'atto di donazione di data 4 Marzo 1946, No. Rep. 15437, redatto dal notaio CARLO MOSETTI e registrato al Comune di Gradisca addì 16 Marzo 1946, la seconda quella fatta a favore della suindicata Chiesa dalla Signora Maria Assunta MARCUZZI di Giuseppe, secondo quanto descritto nell'atto di donazione di data 4 Marzo 1946, No. Rep. 15438, redatto dal notaio Carlo MOSETTI e registrato al Comune di Gradisca addì 16 Marzo 1946. L'autorizzazione è concessa in conformità a quanto stabilito nei suddetti atti di donazione e senza alcun pregiudizio ai diritti dei terzi.

2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 412 (179 A)

PROVVEDIMENTI ECONOMICI TEMPORANEI IN FAVORE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEI LORO COMMESSI AUTORIZZATI

RITENUTO che si rende opportuno e necessario emanare alcuni provvedimenti economici temporanei a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati, che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, in appresso chiamata il Territorio, in aggiunta a quelli disposti con l'Ordine No. 179 del 21 agosto 1946;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO :

ARTICOLO I

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE MINIMA GARANTITA DALLO STATO

La retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari, risultante dalla tabella annessa alla Sezione I dell'art. II dell'Ordine No. 179, è aumentata del 70% a decorrere dal 1.º Settembre 1946.

ARTICOLO II

AUMENTI AI FINI DEL VERSAMENTO ALLO STATO DEI SUPERI DEI PROVENTI

Ai fini del versamento allo Stato del supero dei proventi, le somme di cui all'Art. V, Sezione I, dell'Ordine No. 179, sono aumentate del 70% a decorrere dal 1.º Settembre 1946.

ARTICOLO III

PARTICOLARI DIRITTI

SEZIONE 1. — Il Diritto di accesso spetta agli ufficiali giudiziari anche per gli atti di potestà cambiario e per quelli in materia penale nella misura stabilita per gli atti in materia civile.

SEZIONE 2. — Per gli atti a pagamento in materia civile e penale i richiedenti, in aggiunta ai diritti ed alle indennità che sono tenuti ad anticipare, debbono corrispondere la somma fissa di L. 20.— per ogni originale. Detta somma, da devolversi a favore dell'Erario, sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti.

ARTICOLO IV

PAGAMENTO DI UNA TREDICESIMA MENSILITA' DI CAROVITA

SEZIONE 1. — Con effetto dal 16 dicembre 1946 agli ufficiali giudiziari è concessa a titolo di gratificazione una tredicesima indennità mensile di carovita, escluse le quote complementari, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari

SEZIONE 2. — Alla stessa data e con la medesima decorrenza gli ufficiali giudiziari devono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, a titolo di gratificazione e salvo rimborso da parte dell'Erario, con la modalità di cui alla Sezione precedente, una tredicesima mensilità dell'indennità di carovita di cui i commessi stessi fruiscono ai sensi delle disposizioni in vigore nel Territorio.

ARTICOLO V

AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEI COMMESSI

A decorrere dal 1.º Gennaio 1947 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, la somma di L. 6.000.— lorde mensili, in aggiunta alle retribuzioni a loro carico secondo le disposizioni vigenti nel Territorio.

ARTICOLO VI

SOPPRESSIONE DI PRECEDENTI ALIQUOTE DI RIDUZIONE

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle quote complementari eventuali previste dall'Art. 1 del R. D. L. 29 Maggio No. 488 sono soppresse in favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi con decorrenza 1.º settembre 1946.

ARTICOLO VII

REVOCA DEI COMMESSI

In caso di revoca di un commesso il relativo decreto presidenziale deve essere approvato dalla Divisione Legale del Governo Militare Alleato.

Il commesso revocato è sospeso dalle funzioni e dagli assegni con effetto dalla data del decreto presidenziale.

ARTICOLO VIII

ENTRATA IN VIGORE

Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia.

TRIESTE, addì 9 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 413

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO IN MERNA AD EFFETTUARE UNO SCAMBIO DI PROPRIETA'

POICHE' la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna ha inoltrato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio immobile in cambio di uno di proprietà dei Signori MOSETTI Francesco e ZIGON Carlo, da Ranziano; e

POICHE' la domanda è stata debitamente approvata per iscritto dal Presidente di Zona di Gorizia; e

POICHE' non sussiste alcuna obiezione all'accettazione della domanda stessa;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

1. — La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna è autorizzata ad effettuare uno scambio di proprietà e precisamente dell'immobile di proprietà della Chiesa stessa costituente una parte della p. c. 35 B, mq. 2698, IV c. t. della P. T. 32, Merna, verso cessione di una parte della p. c. 40 B, mq. 2898, II c. t. della P. T. 480, Merna, di proprietà del Signor Masetti Francesco e del Signor Zigon Carlo, in conformità alla descrizione contenuta nel piano tavolare del geom. Marie BRASSAN, Gorizia, di data 7 ottobre 1946.

2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 11 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 415

DISPOSIZIONI PER IL CONTRATTO DI MEZZADRIA

CONSIDERATA l'opportunità di istituire un regolamento speciale per la definizione nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato „Il Territorio“) delle controversie relative ai contratti di mezzadria,

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

ORDINO:

ARTICOLO I

RINVIO AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 MAGGIO 1947, No. 495

Con le modificazioni di cui agli Articoli seguenti di quest' Ordine, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, No. 495, (qui di seguito citato coll'espressione „detto decreto“) emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana No. 141 del 24 giugno 1947 e concernente „Disposizioni per il contratto di mezzadria“, sono estese, per virtù di quest' Ordine e in quanto applicabili, al Territorio.

ARTICOLO II

MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 MAGGIO 1947 No. 495

Sezione 1. — L'Articolo 1 di detto decreto è soppresso.

Le funzioni delle Commissioni provinciali menzionate nell'articolo 2 e seguenti fino all'articolo 8 incluso di detto decreto sono affidate alle Commissioni di Zona istituite con l'Ordine del Governo Militare Alleato No. 141, di data 3 giugno 1946, Articolo IV, Sezione 3.

Sezione 2. — Il secondo comma dell'Articolo 4 di detto decreto è soppresso.

Sezione 3. — Il secondo comma dell'Articolo 8 di detto decreto è cancellato ed in sua vece sarà letto il seguente :

„Le norme procedurali, in quanto applicabili, sono quelle contenute nell' Ordine del Governo Militare Alleato No. 256, di data 25 ottobre 1946“.

Sezione 4. — L'Articolo 9 di detto decreto è soppresso ed in sua vece sarà letto il seguente :

„La decisione delle controversie individuali, dipendenti dall'applicazione del presente decreto, è affidata alle Commissioni previste nell'Articolo IV dell' Ordine del Governo Militare Alleato No. 141, di data 3 giugno 1946“.

Sezione 5. — Gli Articoli 10, 11 e 12 di detto Decreto sono soppressi.

ARTICOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — Nessuna delle disposizioni contenute in detto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che con riguardo a beni esistenti nel Territorio.

Sezione 2. — Copia di detto Decreto è depositata presso ogni Ufficio Giudiziario del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO IV

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato.

TRIESTE, addì 16 Luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine N. 417

AUMENTO DELLE SOPRATASSE VENATORIE

POICHE' si ritiene necessario di aumentare l'importo di alcune soprattasse venatorie nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio“):

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ORDINO:

ARTICOLO I

Con effetto dal 1.º luglio 1947 le soprattasse venatorie previste nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Articolo 91 del Testo Unico delle norme per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, No. 1016, sono rispettivamente elevate da lire dodici, venticinque, dieci, venticinque e cinque a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta.

ARTICOLO II

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 17 aprile 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 126

NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEL DIRETTORE TECNICO PER IL CONSORZIO PER L'ISTRUZIONE TECNICA DELLA ZONA DI GORIZIA

RITENUTO opportuno e necessario di procedere alla nomina d'un Commissario straordinario e del Direttore tecnico per il Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona di Gorizia;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO:

1. — L'ing. Renato PENSO, presidente della Camera di Commercio e Industria di Gorizia è nominato Commissario straordinario del Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona di Gorizia;

2. — L'ing. Marcello BALDOCCHI, direttore della Scuola Tecnica Industriale di Gorizia è nominato Direttore tecnico del Consorzio stesso.

3. — Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 127

NOMINA DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICICO

POICHE' il posto di direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste è vacante e si manifesta la necessità e l'opportunità di coprirlo;

RITENUTO che il prof. ETTORE MARTIN ha tutti i requisiti richiesti dalla legge

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO :

1. — Il prof. Ettore MARTIN è nominato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.

2. — La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1.º giugno 1947.

3. — Al prof. Ettore MARTIN competono lo stipendio e gli assegni previsti dalla legge per i direttori degli osservatori astronomici (Gruppo A, ruolo A, grado iniziale VI).

4. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES

Colonnello di Fanteria

Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine Amministrativo N. 128

CANCELLAZIONE DI UN'IPOTECA A SOLLIEVO DI UN IMMOBILE GIA' DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'

CONSIDERATO che a peso dell'immobile formante la partita tavolare No. 1638 di Trieste città già d'iscritta ragione della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà in base al Decreto di data 17-1-1933 è stata iscritta in data 10-2-1933 un'ipoteca per l'importo di Lire 900.000.—, e ciò in garanzia degli assicurati sulla vita della predetta Compagnia;

CONSIDERATO che la predetta Compagnia ha provveduto a sostituire la suddetta garanzia con altra;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili

ORDINO :

1. — Viene disposta la cancellazione dell'ipoteca per l'importo di L. 900.000.— iscritta addì 10/2/1933 No. 373 in base al Decreto 17/1/1933 a garanzia degli assicurati sulla vita presso la Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà a peso della

Part. tav. 1638 di Trieste-città, già d'iscritta ragione della suddetta Compagnia ed ora trascritta in base al contratto dd. 26/2/1947 a nome dei signori VRIZ Vittorio e BRANDOLIN Veneranda.

2. — L'Ufficio Tavolare di Trieste provvederà d'ufficio alla cancellazione tavolare di cui al No. 1 del presente Ordine.

3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, 9 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore agli Affari Civili

Ordine N. 130 (56 B)

ABROGAZIONE DELL' ORDINE AMMINISTRATIVO No. 103 (56 A) E SOLLIEVO DEL SINDACATORE DALLA CARICA

PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. 103 (56 A), di data 13 marzo 1947, la società Robert METZGER & Co. Trieste, veniva sottoposta a sindacato ed il sig. Costantino PALEOLOGO nominato suo sindacatore;

RITENUTA l'opportunità di far cessare tale sindacato e di sollevare il sindacatore dalla sua carica;

IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili.

ORDINO:

ARTICOLO I

È abrogato l'Ordine Amministrativo No. 103 (56 A), di data 13 marzo 1947, ed il sindacato sulla ditta Robert METZGER & Co. di Trieste con lo stesso disposto viene levato.

ARTICOLO II

Il sindacatore sig. COSTANTINO PALEOLOGO cessa dalle sue funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Ordine.

ARTICOLO III

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.

TRIESTE, addì 6 luglio 1947.

JAMES J. CARNES
Colonnello di Fanteria
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

P A R T E I I

Z O N A D I T R I E S T E

Ordine di Zona N. 56 (4 C)

ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE ALCOOLICHE

Poichè si considera opportuno estendere la legge che regola la chiusura dei locali che somministrano bevande alcoliche,

Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., commissario della Zona di Trieste,

ORDINO:

ARTICOLO I

L'Art. I dell' Ordine di Zona N. 54 (4 B) viene annullato e sostituito come segue:
„Il presente ordine è valevole per tutti i Comuni della Zona di Trieste“.

ARTICOLO II

Il presente ordine entra in vigore il giorno 12 luglio 1947.

Trieste, addì 12 luglio 1947.

A. H. GARDNER

Lt. Col. R. A.

Commissario di Zona Trieste

VOLUME II

Gazzetta N. 22

GOVERNO MILITARE ALLEATO

I N D I C E

PARTE I

Comando di Trieste

Ordine Generale	Pag.
No. 110 (83 A) Avocazione dei profitti eccezionali di speculazione	743
No. 112 (100 A) Norme temporanee relative ai casi di giudizio direttissimo	744
 Ordine	
No. 394 (225 A) Disposizioni concernenti la requisizione di veicoli	746
No. 403 Riconoscimento legale dell'Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.)	746
No. 410 (392 A) Commissione competente a decidere sui ricorsi per il sussidio straordinario di disoccupazione	748
No. 411 Autorizzazione ad accettare due donazioni d'immobili a favore della Chiesa Parrocchiale di S. Rocco in Villesse	749
No. 412 (179 A) Provvedimenti economici temporanei in favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati.....	750
No. 413 Autorizzazione alla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna ad effettuare uno scambio di proprietà.....	752
No. 415 Disposizioni per il contratto di mezzadria	752
No. 417 Aumento delle sopratasse venatorie	754

Ordine Amministrativo	pag.
No. 126 Nomina di un Commissario straordinario e del Direttore tecnico per il Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona di Gorizia	754
No. 127 Nomina del Direttore dell'Osservatorio astronomico.....	755
No. 128 Cancellazione di un'ipoteca a sollievo di un immobile già di proprietà della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà	755
No. 130 (56 B) Abrogazione dell'Ordine Amministrativo No. 103 (56 A) e sollievo del sindacatore dalla carica	756

P A R T E I I

Zona di Trieste

Ordine di Zona

No. 56 (4 C) Orario di chiusura per i locali che somministrano bevande alcoliche	757
--	-----